

19710 07 VEN 1130 114
23521
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Il Tribunale, in persona del giudice dr. Gianni Sabbadini

- visto l'allegato ricorso [redacted] V.G. presentato dalla società [redacted] spa e ritenuto che ai sensi degli artt. 28 e 29 del d.leg.vo n.5/03 la competenza spetti al Tribunale in composizione monocratica;
- rilevato che l'art.67 LR terzo comma lett. d) si limita a prevedere che non sono soggetti all'azione revocatoria "gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purchè posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'art.2501bis quarto comma del codice civile dal creditore", senza alcuna altra indicazione;
- rilevato che il quarto comma dell'art.2501bis cc a sua volta si limita a prevedere che la relazione degli esperti di cui all'art.2501sexies cc "attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma" mentre solo l'art.2501sexies cc prevede che l'esperto o gli esperti siano scelti fra i soggetti

di cui al primo comma dell'art. 2409bis cc (cioè tra i revisori contabili) e solo qualora "la società incorporante e la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale";

— ritenuto che in tale contesto normativo, quanto sostenuto da coloro che ritengono che il richiamo all'art. 2501 bis quarto comma cc comporta che "in relazione alle società per azioni o in accomandita per azioni la designazione spetta al tribunale mentre in tutti gli altri casi la scelta è lasciata alla libera iniziativa del debitore stesso", appare piuttosto superficiale e non condivisibile, né da un punto di vista formale, né da un punto di vista sostanziale;

— rilevato in particolare che la designazione dell'esperto da parte del tribunale non è affatto prevista neppure dall'art. 2501sexies cc in tutti i casi in cui sia coinvolta una società per azioni o in accomandita per azioni ma solo qualora la società incorporante o la società risultante dalla fusione sia una società per azioni o in accomandita per azioni, per cui potremmo avere una società per azioni incorporata in una società a responsabilità limitata o la fusione di due società per azioni con

la costituzione di una nuova società nelle forme di una società a responsabilità limitata per cui l'esperto verrebbe comunque scelto dalle parti;

← rilevato perciò che la previsione della nomina dell'esperto da parte del tribunale è limitata anche dall'art.2501sexies cc ad alcune fattispecie ben precise, che per la loro particolarità relativa alla fattispecie della fusione fra società, è all'evidenza insuscettibile di una qualche applicazione analogica alla diversa fattispecie prevista dall'art.67 LF terzo comma lett.d):

← rilevato che anche da un punto sostanziale non ha alcun senso logico-giuridico che la nomina dell'esperto competa al tribunale nel caso in cui l'impresa debitrice sia una società per azioni o in accomandita per azioni, posto che la stessa legge fallimentare, come riformata, in tutti gli altri casi analoghi rimette al debitore la scelta dell'esperto, sia nel caso del concordato preventivo (cfr. art.161 LF) sia nel caso degli accordi di ristrutturazione dei debiti (cfr. art.182bis LF);

IL CASO.it

← ritenuto perciò che la nomina dell'esperto da parte del tribunale nel caso in cui il debitore sia una società per azioni o una società in accomandita per

azioni apparirebbe veramente una bizzarria senza alcuna palese ragionevole giustificazione, atteso che il citato piano di risanamento è un atto di natura squisitamente privatistica, per cui non è previsto nessun successivo asseveramento e tanto meno alcuna registrazione o omologazione, trattandosi di un atto presumibilmente destinato a restare segreto o comunque riservato fintanto che, a seguito della dichiarazione di fallimento, alcuni degli atti, pagamenti o garanzie posti in essere in esecuzione di esso siano attinti dall'azione revocatoria fallimentare;

— ritenuto perciò più coerente con la lettera della legge e anche con l'intenzione del legislatore che il richiamo contenuto nell'art. 67 LF terzo comma lett.d) alla "ragionevolezza attestata ai sensi dell'art.2501bis quarto comma del codice civile" vada inteso nel senso che l'esperto o gli esperti che devono attestare la ragionevolezza del piano di risanamento vanno individuati fra quelli previsti dall'art.2501bis in tema di fusione fra società, così come il tipo di attestazione di ragionevolezza e di analisi che l'esperto deve fare, senza però alcun rimando alla competenza sulla nomina degli esperti, posto che la richiamata norma del codice

civile, per la sua specificità, è insuscettibile di applicazione analogica alla diversa fattispecie prevista dalla legge fallimentare;

— ritenuto che detta conclusione appare assolutamente coerente con l'ottica privatistica della riforma societaria e fallimentare, garantisce il dovuto riserbo sullo svolgimento di attività economiche rilevanti, responsabilizza l'impresa ed il professionista da essa scelto e nel contempo garantisce economicità e rapidità nella predisposizione del piano di risanamento, tutti valori che sarebbero invece gravemente compromessi con la previsione delle nomina dell'esperto da parte del tribunale, tribunale che secondo le note previsioni normative e regolamentari di tipo burocratico sarebbe costretto a scegliere l'esperto fra gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio, magari casualmente o secondo criteri prestabiliti, senza alcuna garanzia di adeguata competenza, di celerità nello svolgimento del lavoro, etc...

— ritenuto perciò conclusivamente che anche nel caso di società per azioni o di società in accomandita per azioni la nomina dell'esperto che attesti la ragionevolezza del piano di risanamento previsto dall'art. 67 LF terzo comma lett. d), spetta

esclusivamente allo stesso imprenditore;


P. D.M.

rigetta il ricorso.

si comunichi.


Brescia, 2 agosto 2007

Il giudice



M. CANCELLIERE di

Carrozza Giuseppe



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA



Depositato in Cancelleria

3/8/07

Il Collaboratore di Cancelleria
(Dott. GIUSEPPE CARONNE)

